

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 1° settembre 2022.

Modifica degli allegati IV e VII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, in materia di produzione e commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e ortive.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e in particolare l'art. 36;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo all'istituzione di un organo collegiale denominato «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante» ed in particolare l'art. 1, comma 1, che attribuisce al suddetto gruppo di lavoro compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti le sementi, i materiali di moltiplicazione della vite, i materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, i fertilizzanti, i prodotti fitosanitari e le barriere fitosanitarie;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che definisce le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta, ed in particolare definisce il modello per il Passaporto delle piante (PP), che può essere unificato all'etichetta di certificazione dei materiali di moltiplicazione di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato», di cui alla direttiva 2014/96/UE;

Vista la direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione del 29 ottobre 2019 che modifica la direttiva di esecuzione 2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle pian-

te da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda il colore dell'etichetta per le categorie certificate dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e il contenuto del documento del fornitore;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 4, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento tecnico-amministrativo e tecnico-scientifico relativo all'attuazione delle direttive dell'unione in materia di materiali di moltiplicazione;

Visto l'art. 58, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che attribuisce al Servizio fitosanitario nazionale la definizione della forma grafica delle etichette, da apporre ai materiali di moltiplicazione e alle piante di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato»;

Visto l'art. 79, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che prevede che la forma grafica delle etichette, da apporre ai materiali di moltiplicazione e alle piante di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato», prodotte nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, sia conforme alle previsioni del titolo VI, capo I, ed in particolare all'art. 58, e riporti la dicitura «Qualità Vivaistica Italia»;



Visto l'art. 85 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, che dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del gruppo di lavoro permanente, sono stabilite le disposizioni di carattere tecnico in applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18;

Visto l'art. 36, comma 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ai sensi del quale «alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea in esecuzione di atti dell'Unione europea già recepiti o già efficaci nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari europei»;

Visto l'allegato IV del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «forma grafica e dimensioni etichette UE e documento di commercializzazione»;

Visto l'allegato VII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, recante «forma grafica e dimensioni etichette Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale»;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3 che identifica tra le attività di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'art. 5 che individua le competenze del Servizio fitosanitario centrale;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, registrata alla Corte dei conti in data 29 marzo 2021 al n. 166;

Vista la registrazione del marchio «QVI Qualità Vivaistica Italia», presso *The International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO)* in data 29 marzo 2021, con il n. 1591088, che deve essere apposto ai materiali di moltiplicazione e alle piante di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato» prodotte nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

Vista la registrazione del marchio «QVI Qualità Vivaistica Italia», presso l'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale in data 19 agosto 2021, con il

n. 018435512, che deve essere apposto ai materiali di moltiplicazione e alle piante di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato» prodotte nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

Considerata la necessità di dare applicazione alle previsioni normative del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione e pertanto stabilire il formato grafico delle etichette da apporre ai materiali di moltiplicazione e alle piante di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato» in cui sia integrato il Passaporto delle piante;

Considerata la necessità di riportare il marchio «QVI Qualità Vivaistica Italia» sulle etichette da apporre ai materiali di moltiplicazione e alle piante di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato» prodotte nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale;

Sentito il parere del gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, Sezione materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali», espresso nella seduta del 6 settembre 2021;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, espresso in applicazione dell'art. 5, comma 4, lettera e) dello stesso decreto legislativo, nella riunione del 15 settembre 2021;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in data 30 giugno 2022;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato IV del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 «Forma grafica e dimensioni etichette UE e documento di commercializzazione», è sostituito dall'allegato I del presente decreto.

2. L'allegato VII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18 «Forma grafica e dimensioni etichette Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale», è sostituito dall'allegato II del presente decreto.


Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 1° settembre 2022

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1045



ALLEGATO I (articolo 1, comma 1)
(sostituisce l'Allegato IV del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18)

ALLEGATO IV

FORMA GRAFICA E DIMENSIONI ETICHETTE UE E DOCUMENTO DI COMMERCIALIZZAZIONE

Di cui agli articoli 58, 61 e 62

Materiali di categoria “Pre-Base”

- Dimensioni: altezza 3 cm, larghezza 18 cm
- Colori: fondo bianco, tratto diagonale violetto. Bandiera UE fondo blu con stelle gialle oppure fondo bianco con stelle nere.

 PASSAPORTO DELLE PIANTE / PLANT PASSPORT o PASSAPORTO DELLE PIANTE ZP / PLANT PASSPORT PZ* *nome organismo nocivo da quarantena o codici organismi—Art. 32 Reg. (UE) 2016/2031	
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXXXX	NORME E REGOLE UE-ITALIA
DEN. BOTANICA: XXXXXX	ANNO EMISSIONE XXXX
VARIETÀ: XXXXXXXX	CATEGORIA: PRE-BASE
PORTINNESTO:	CODICE FORNITORE: IT-XX-XXXX
CARTELLINO VALIDO PER N. PIANTA/E: XXX	COD. ID. XX-XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Materiali di categoria “Base”

- Dimensioni: altezza 3 cm, larghezza 18 cm
- Colori: fondo bianco. Bandiera UE fondo blu con stelle gialle oppure fondo bianco con stelle nere.

 PASSAPORTO DELLE PIANTE / PLANT PASSPORT o PASSAPORTO DELLE PIANTE ZP / PLANT PASSPORT PZ* *nome organismo nocivo da quarantena o codici organismi—Art. 32 Reg. (UE) 2016/2031	
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXXXX	NORME E REGOLE UE-ITALIA
DEN. BOTANICA: XXXXXX	ANNO EMISSIONE XXXX
VARIETÀ: XXXXXXXX	CATEGORIA: BASE
PORTINNESTO:	CODICE FORNITORE: IT-XX-XXXX
CARTELLINO VALIDO PER N. PIANTA/E: XXX	COD. ID. XX-XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Materiali di categoria “Certificato”

- Dimensioni: altezza 3 cm, larghezza 18 cm
- Colori: fondo blu. Bandiera UE fondo blu con stelle gialle oppure fondo bianco con stelle nere.



 PASSAPORTO DELLE PIANTE / PLANT PASSPORT o PASSAPORTO DELLE PIANTE ZP / PLANT PASSPORT PZ* *nome organismo nocivo da quarantena o codici organismi—Art. 32 Reg. (UE) 2016/2031	
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXXXX	NORME E REGOLE UE-ITALIA
DEN. BOTANICA: XXXXXX	ANNO EMISSIONE XXXX
VARIETÀ: XXXXXXXX	CATEGORIA: CERTIFICATO
PORTINNESTO:	CODICE FORNITORE: IT-XX-XXXX
CARTELLINO VALIDO PER N. PIANTA/E: XXX	COD. ID. XX-XXXXXXXXXXXXXXXX

Documento del fornitore per materiali CAC

- Dimensioni: altezza 3 cm, larghezza 18 cm
- Colori: fondo giallo. Bandiera UE fondo blu con stelle gialle oppure fondo bianco con stelle nere.

 PASSAPORTO DELLE PIANTE / PLANT PASSPORT o PASSAPORTO DELLE PIANTE ZP / PLANT PASSPORT PZ* *nome organismo nocivo da quarantena o codici organismi—Art. 32 Reg. (UE) 2016/2031	
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXXXX	NORME E REGOLE UE-ITALIA
DEN. BOTANICA: XXXXXX	ANNO EMISSIONE o DATA EMISSIONE XXXX
VARIETÀ: XXXXXXXX	MATERIALI C.A.C.
PORTINNESTO:	CODICE FORNITORE: IT-XX-XXXX
CARTELLINO VALIDO PER N. PIANTA/E: XXX	COD. ID. XX-XXXXXXXXXXXXXXXX


Documento di commercializzazione per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione degli ortaggi

Dicitura	"QUALITÀ CE"
Stato membro	"ITALIA" o "I"
Organismo ufficiale responsabile	SERVIZIO FITOSANITARIO (nome Regione)
Numero di registrazione del fornitore	CODICE FORNITORE (PARTITA IVA facoltativa)
Nome del fornitore o ragione sociale	
Numero di serie del documento	NUMERO DI SERIE identificativo del documento, di SETTIMANA o di PARTITA
Data di apposizione del documento da parte del fornitore	
Numero di lotto del seme utilizzato ai sensi della normativa vigente	
Nome comune oppure nome botanico, quest'ultimo obbligatorio qualora il materiale sia accompagnato dal passaporto delle piante.	NOME COMUNE o NOME BOTANICO



Denominazione della varietà, nonché dell'eventuale piantina usata come portinnesto	DENOMINAZIONE DELLA VARIETÀ e, DESIGNAZIONE DEL PORTAINNESTO
Quantità	
Nome del paese di provenienza (1)	

(1) Da indicare solo nel caso di provenienza da paesi terzi.



ALLEGATO II (articolo 1, comma 2)
(sostituisce l'Allegato VII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18)

ALLEGATO VII
FORMA GRAFICA E DIMENSIONI ETICHETTE SISTEMA NAZIONALE VOLONTARIO DI
QUALIFICAZIONE DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE VEGETALE

Di cui all'articolo 79

Materiali di categoria "Pre-Base"

- Dimensioni: altezza 3 cm, larghezza 21 cm
- Colori: fondo bianco, tratto diagonale violetto, Marchio "QVI" verde – bianco – rosso. Bandiera UE fondo blu con stelle gialle oppure fondo bianco con stelle nere.

 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali		PASSAPORTO DELLE PIANTE / PLANT PASSPORT o PASSAPORTO DELLE PIANTE ZP / PLANT PASSPORT PZ* <small>* nome organismo nocivo da quarantena o codici organismi— Art. 32 Reg. (UE) 2016/2031</small> SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXXXX DEN. BOTANICA: XXXXXX VARIETÀ: XXXXXXXX PORTINNESTO: CARTELLINO VALIDO PER N. PIANTA/E: XXX	 QVI QUALITÀ VIVAISTICA ITALIA
		NORME E REGOLE UE-ITALIA ANNO EMISSIONE XXXX CATEGORIA: PRE-BASE CODICE FORNITORE: IT-XX-XXXX COD. ID. XX-XXXXXXXXXXXXXXXXXX	


Materiali di categoria "Base"

- Dimensioni: altezza 3 cm, larghezza 21 cm
- Colori: fondo bianco, Marchio "QVI" verde – bianco – rosso. Bandiera UE fondo blu con stelle gialle oppure fondo bianco con stelle nere.

 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali		PASSAPORTO DELLE PIANTE / PLANT PASSPORT o PASSAPORTO DELLE PIANTE ZP / PLANT PASSPORT PZ* <small>* nome organismo nocivo da quarantena o codici organismi— Art. 32 Reg. (UE) 2016/2031</small> SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXXXX DEN. BOTANICA: XXXXXX VARIETÀ: XXXXXXXX PORTINNESTO: CARTELLINO VALIDO PER N. PIANTA/E: XXX	 QVI QUALITÀ VIVAISTICA ITALIA
		NORME E REGOLE UE-ITALIA ANNO EMISSIONE XXXX CATEGORIA: BASE CODICE FORNITORE: IT-XX-XXXX COD. ID. XX-XXXXXXXXXXXXXXXXXX	

Materiali di categoria "Certificato"

- Dimensioni: altezza 3 cm, larghezza 21 cm
- Colori: fondo blu, Marchio "QVI" verde – bianco – rosso. Bandiera UE fondo blu con stelle gialle oppure fondo bianco con stelle nere.



 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali		PASSAPORTO DELLE PIANTE /PLANT PASSPORT o PASSAPORTO DELLE PIANTE ZP / PLANT PASSPORT PZ* *nome organismo nocivo da quarantena o codici organismi—Art. 32 Reg. (UE) 2016/2031		 QUALITÀ VIVAISTICA ITALIA
		SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXXXX DEN. BOTANICA: XXXXXX VARIETÀ: XXXXXXXX PORTINNESTO: CARTELLINO VALIDO PER N. PIANTA/E: XXX	NORME E REGOLE UE-ITALIA ANNO EMISSIONE XXXX CATEGORIA: CERTIFICATO CODICE FORNITORE: IT-XX-XXXX COD. ID. XX-XXXXXXXXXXXXXX	

Materiali CAC

- Dimensioni: altezza 3 cm, larghezza 21 cm
- Colori: fondo giallo, Marchio “QVI” verde – bianco – rosso. Bandiera UE fondo blu con stelle gialle oppure fondo bianco con stelle nere.

 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali		PASSAPORTO DELLE PIANTE /PLANT PASSPORT o PASSAPORTO DELLE PIANTE ZP / PLANT PASSPORT PZ* *nome organismo nocivo da quarantena o codici organismi—Art. 32 Reg. (UE) 2016/2031		 QUALITÀ VIVAISTICA ITALIA
		SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXXXX DEN. BOTANICA: XXXXXX VARIETÀ: XXXXXXXX PORTINNESTO: CARTELLINO VALIDO PER N. PIANTA/E: XXX	NORME E REGOLE UE-ITALIA ANNO EMISSIONE XXXX MATERIALI C.A.C. CODICE FORNITORE: IT-XX-XXXX COD. ID. XX-XXXXXXXXXXXXXX	

Materiali di specie non incluse nell'Allegato I, sezione A del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.18, ma regolamentate QVI

- Dimensioni: altezza 3 cm, larghezza 21 cm
- Colori: fondo rosa, Marchio “QVI” verde – bianco – rosso. Bandiera UE fondo blu con stelle gialle oppure fondo bianco con stelle nere.

 Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali		PASSAPORTO DELLE PIANTE /PLANT PASSPORT o PASSAPORTO DELLE PIANTE ZP / PLANT PASSPORT PZ* *nome organismo nocivo da quarantena o codici organismi—Art. 32 Reg. (UE) 2016/2031		 QUALITÀ VIVAISTICA ITALIA
		SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONE XXXXXX DEN. BOTANICA: XXXXXX VARIETÀ: XXXXXXXX PORTINNESTO: CARTELLINO VALIDO PER N. PIANTA/E: XXX	Ai sensi del D.LGS 2/2/21, n.18 MATERIALE PRE-BASE/BASE/CERTIFICATO ANNO EMISSIONE XXXX CODICE FORNITORE: IT-XX-XXXX COD. ID. XX-XXXXXXXXXXXXXX	

22A06223

